

Termini e condizioni generali per le forniture e i servizi software (standard) e prodotti software (in appresso denominati: "Software") di CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH

§ 1

Oggetto e carattere vincolante delle offerte e degli accordi

1. Tutte le forniture e i servizi, in particolare i servizi di personalizzazione nell'ambito della vendita e del trasferimento del software da parte di CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (in appresso denominata: "Contraente") a imprese (in appresso denominate: "Committente"), sottostanno alle presenti Condizioni generali.
2. Qualora vengano concordate condizioni divergenti o integrative, queste saranno efficaci unicamente qualora il Contraente abbia concesso il suo esplicito consenso scritto.
3. Gli ordini effettuati dal Committente diventano effettivi nel caso in cui il Contraente abbia concordato gli stessi per iscritto.
4. Le condizioni generali del Committente non fanno parte del contratto; per questo motivo non si ritiene necessaria un'opposizione da parte del Contraente.
5. Le forniture e i servizi vengono offerti dal Contraente se tra il Contraente e il Committente è stato stipulato un contratto scritto efficace.
6. Se l'offerta del Contraente non contiene alcuna disposizione esplicitamente derogatoria, questa rimane invariata. Tutti gli accordi acquisiscono carattere vincolante solo con il consenso scritto del Contraente.

§ 2

Installazione e implementazione

1. L'installazione del software avviene sulla base di un accordo speciale.
2. L'implementazione del software viene effettuata dal Contraente sotto la propria responsabilità, a meno che il contratto non contenga un'espressa disposizione derogatoria.

§ 3

Spedizione, luogo di esecuzione e trasferimento del rischio

1. Tutte le spedizioni di software sono assicurate contro i danni e le perdite causate dal trasporto fino al raggiungimento del Committente. In caso di danni da trasporto o perdita, il Committente è tenuto a notificare immediatamente per iscritto al Contraente il danno da trasporto, allegando la conferma del danno o della perdita del trasportatore. Il software danneggiato deve essere messo a disposizione del Contraente.
2. Come luogo di esecuzione di tutti i servizi resi dal Contraente viene concordato tra le parti contrattuali Dettenhausen.
3. Il Contraente invierà il software gratuitamente su richiesta del Committente; il rischio di perdita accidentale passerà al Committente al momento della consegna del software al trasportatore scelto dal Committente, in caso contrario il rischio di perdita accidentale passerà al Committente al momento della consegna.

4. Al ricevimento del software, il Committente si impegna a verificare immediatamente le condizioni esterne della spedizione e, nel giorno di ricezione del software, a notificare per iscritto al trasportatore eventuali danni da trasporto esistenti, a raccogliere le prove del caso e a notificare immediatamente per iscritto il Contraente.

§ 4

Prezzo, remunerazione, scadenza e riserva di proprietà

1. I prezzi concordati sono dovuti per il pagamento senza trattenuta come segue: 80% alla consegna, 20% dopo l'accettazione.
2. Qualora il servizio concordato non richieda l'accettazione, il prezzo intero è dovuto immediatamente e senza trattenuta al momento della consegna. Il prezzo per la consegna del software standard include i costi per l'imballaggio e il trasporto standard tramite DHL sino all'edificio designato dal Contraente per la consegna. Su esplicita richiesta del Contraente è possibile una consegna express/intranotturna; i costi che ne derivano devono essere pagati separatamente e per intero dal Contraente. In caso di dubbio, come edificio per la consegna vale l'indirizzo del Contraente.
3. Se il pagamento integrale del prezzo fisso non è effettuato entro i termini, si applicano interessi di mora di nove punti percentuali al di sopra del tasso d'interesse di base della Banca centrale europea vigente in quel momento. Ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono invariate.
4. Tutte le forniture e i servizi del Contraente rimangono di proprietà dello stesso fino al completo pagamento del prezzo. La riserva di proprietà si estende anche alle forniture sostitutive. Il Committente si impegna a non impegnare le forniture e i servizi del Contraente acquisiti con riserva di proprietà a terzi e a non cederli a terzi a titolo di garanzia. Nel caso in cui le forniture e i servizi del Contraente acquisiti con riserva di proprietà siano rivendicate da terzi, il Committente si impegna ad informare immediatamente il terzo circa la riserva di proprietà del Contraente e a notificare immediatamente quest'ultimo per iscritto.
5. Tutti i prezzi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

§ 5

Diritti su software standard e servizi di personalizzazione

1. A seguito del pagamento integrale del prezzo fisso dovuto contrattualmente oltre al compenso totale, il Contraente concede al Committente il diritto semplice, non esclusivo, a tempo indeterminato, irrevocabile e non trasferibile di utilizzare per uso interno il software standard nel proprio sistema nella misura descritta nell'Allegato 1. Il Contraente ha il diritto di installare e utilizzare il software esclusivamente su un singolo computer. Una licenza per il software non può essere condivisa, installata o utilizzata contemporaneamente su più computer.
2. Il Contraente non ha il diritto di esportare, trasferire, vendere, noleggiare, concedere in leasing o concedere in sublicenza il software standard. Inoltre, il Contraente non ha il diritto di cambiare, riunire, modificare, adattare o tradurre il software.

3. Il Contraente ha il diritto di effettuare una copia completa del software esclusivamente a scopo di backup; tale copia di backup deve essere espressamente contrassegnata come "copia di backup" e provvista della dicitura relativa al copyright del supporto dati originale. Il Committente deve garantire che tutte le forniture o servizi e i documenti ad essi appartenenti non vengano a conoscenza di terzi in assenza dell'espresso consenso scritto del Contraente.
4. A seguito del pagamento integrale del prezzo fisso dovuto contrattualmente oltre al compenso totale, il Contraente concede al Committente il diritto di utilizzo esclusivo, illimitato nel tempo nel contenuto, irrevocabile e trasferibile per tutti i servizi di personalizzazione forniti, anche per tipologie di utilizzo non ancora note.
5. Qualora in prodotti software creati da terzi, in particolare librerie di programmi, parti di strumenti software e altro, sono integrati nei servizi di personalizzazione forniti dal Contraente, il Committente riceve i diritti su tali prodotti software concessi nei termini di utilizzo dei prodotti software impiegati, tuttavia almeno un diritto semplice, non esclusivo, illimitato nel tempo, irrevocabile e non trasferibile di utilizzare tali prodotti software sul proprio sistema.
6. Il Committente accetta espressamente l'inclusione di software soggetti alla GNU Public License (GPL) di qualsiasi versione o di altre cosiddette licenze Copy Left e che sono necessari nell'ambito del software di personalizzazione, nella misura in cui è necessario il consenso per l'installazione.
7. Il Committente si impegna a garantire che, in assenza del consenso scritto del Contraente, le forniture e i servizi, nonché i relativi documenti, non vengano a conoscenza di terzi, nemmeno in versione elaborata.
8. Il Contraente ha il diritto di verificare in qualsiasi momento, fissando un termine ragionevole, l'utilizzo del software standard praticato dal Committente nonché i servizi di personalizzazione nell'ottica dell'ottemperanza dei requisiti di cui al § 5 paragrafi da 1 a 6 sul computer installato dal Committente nell'attività commerciale dello stesso.
La suddetta licenza è una licenza limitata all'uso del software. Tutti gli altri diritti di licenza permangono al Contraente. Il Contraente rimane titolare della proprietà intellettuale e industriale e detiene i diritti d'autore anche a livello internazionale.
9. È vietato l'uso di programmi, dispositivi o altri mezzi atti a facilitare la rimozione o l'elusione dei blocchi hardware o dei codici identificativi relativi al software fornito.

§ 6 Garanzia

1. In caso di vizi materiali e giuridici, si applicano le disposizioni di legge, a condizione che le seguenti norme non dispongano diversamente.
2. Il software standard da fornire, congiuntamente ai servizi di personalizzazione, è esente da vizi materiali e giuridici se al momento del trasferimento del rischio soddisfa i requisiti scritti del Contraente.
3. In caso di difetti del software standard fornito dal Contraente o di altri servizi di personalizzazione del Contraente, il Committente deve darne immediata comunicazione scritta al Contraente, indicando le informazioni utili all'individuazione del difetto (descrizione della causa relativa al difetto). Se il Committente non comunica immediatamente per iscritto il difetto al Contraente, decadono tutti i diritti di garanzia del Committente.
4. Il Contraente è tenuto a porre rimedio al difetto solo se viene informato per iscritto in maniera sufficiente e concreta dal Committente con un messaggio di errore nella

forma concordata, se i documenti necessari per eliminare l'errore sono messi a disposizione del Contraente per l'ispezione, se il Committente non ha interferito con il software o i servizi di personalizzazione in tal modo o li ha modificati in modo tale da causare il difetto e il software viene utilizzato nelle condizioni di esercizio previste in conformità con la documentazione.

5. Se la documentazione è insufficiente, il Contraente deve fornire al Committente un documento sostitutivo privo di vizi.
6. Se il Contraente non è in grado di rimediare al difetto o di effettuare una nuova consegna senza difetti, deve segnalare al Committente la possibilità di eludere il difetto. Nella misura in cui ciò è possibile e ragionevole per il Committente, queste sono considerate prestazioni successive. Mediante il miglioramento successivo o la consegna successiva, le raccolte di dati e i dati creati finora devono rimanere utilizzabili per il Committente. Se l'eliminazione dei difetti o la nuova consegna effettuata comporta una modifica della documentazione o di altri documenti forniti, anche questi devono essere modificati di conseguenza dal Contraente.
7. I diritti di garanzia del Committente non sussistono se
 - (a) il difetto è causato da normale e abituale usura, fattori esterni o errori di funzionamento;
 - (b) il Committente apporta o fa apportare o far apportare modifiche mediante terzi alle forniture o ai servizi del Contraente.
8. Nella misura in cui il risarcimento danni può essere richiesto ai sensi di legge, tale richiesta di risarcimento danni è limitata al 5% del valore della fornitura o del servizio colpito dal vizio, nel caso di più richieste di risarcimento danni per difetti, tuttavia, fino ad un massimo del 5% del prezzo fisso dovuto ai sensi del presente contratto oltre al compenso totale. In nessun caso il Contraente è responsabile per i danni in caso di difetti che superano i limiti di cui al § 7 comma 2 (e)-(g). Sono escluse ulteriori richieste per difetti. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di occultamento fraudolento di un difetto o in caso di dolo o colpa grave.
9. Se il difetto è attribuibile alla fornitura o al servizio difettoso di un fornitore del Contraente, la responsabilità del Contraente è limitata, a questo proposito, alla cessione dei diritti di reclamo per difetti che il Contraente detiene nei confronti del fornitore.
10. Se il Contraente ha fornito servizi a seguito della denuncia di un difetto da parte del Committente e se il Contraente non è responsabile di tale difetto, il Committente è tenuto a rimborsare al Contraente i costi che ne derivano. I costi sono calcolati sulla base del listino prezzi del Contraente in vigore al momento dell'esecuzione del contratto.
11. Il Contraente può rifiutare il miglioramento successivo volto all'eliminazione dei difetti, la fornitura sostitutiva, il servizio sostitutivo e la richiesta dei diritti di garanzia fino al completo pagamento da parte del Committente del prezzo fisso pattuito contrattualmente oltre il compenso totale meno la parte imputabile alla fornitura difettosa.
12. Le richieste di garanzia, ad eccezione delle richieste di risarcimento danni, sono soggette ad un periodo di prescrizione di 12 mesi. Le disposizioni di cui al § 7 si applicano esclusivamente e definitivamente alle richieste di risarcimento danni.

§ 7

Responsabilità, richieste di risarcimento danni

1. Le richieste di risarcimento danni sono disciplinate dalle disposizioni di legge, salvo diversa disposizione del presente contratto.
2. Il Contraente è responsabile ai sensi del presente contratto solo nella misura stabilita dalle seguenti disposizioni di cui alle lettere da (a) a (e):
 - (a) Il Contraente risponde illimitatamente dei danni causati intenzionalmente o per negligenza grave da parte del Contraente, dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari, nonché dei danni causati intenzionalmente da altri ausiliari; per colpa grave da parte di altri ausiliari, la responsabilità è determinata in conformità alle disposizioni per colpa lieve di cui alla lettera (e).
 - (b) Il Contraente è responsabile senza limitazioni per i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave derivanti da lesioni vitali, fisiche o alla salute da parte del Contraente, dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari.
 - (c) Il Contraente è responsabile dei danni dovuti alla mancanza delle caratteristiche garantite fino all'importo coperto dalla garanzia e riconoscibile al Contraente al momento della concessione della garanzia.
 - (d) Il Contraente è responsabile per i danni derivanti da responsabilità del prodotto in conformità con le disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto.
 - (e) Il Committente è responsabile per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi cardinali da parte del Contraente, dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari; gli obblighi cardinali sono gli obblighi essenziali che costituiscono la base del contratto e che si sono rivelati determinanti per la conclusione del contratto e sul cui adempimento il Committente può fare affidamento. Se il Contraente ha violato tali obblighi cardinali per negligenza lieve, la sua responsabilità è limitata all'importo prevedibile per il Contraente al momento della rispettiva prestazione.
 - (f) La responsabilità è limitata a 200.000,- euro per ogni caso di danno, per un totale massimo di 500.000,00 euro ai sensi del presente contratto.
 - (g) Inoltre, nella misura in cui il Contraente è assicurato contro i danni subiti, nell'ambito della copertura assicurativa e a condizione sospensiva del pagamento dell'assicurazione. La "International Professional Indemnity" (Indennità professionale internazionale) conclusa dal Contraente ha una copertura massima di 5.000.000,00 euro all'anno e per ogni caso.
3. Il Contraente è responsabile della perdita di dati fino all'importo che sarebbe necessario per ricreare i dati, supponendo che i dati siano stati correttamente e regolarmente aggiornati.
4. È esclusa ogni ulteriore responsabilità del Contraente nel merito.
5. Nella misura in cui le richieste di risarcimento danni sono soggette al termine di prescrizione legale, il termine di prescrizione si attesta al più tardi su dodici mesi. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica per la prima volta l'adempimento extracontrattuale.

§ 8
Richieste di terzi

1. Se un terzo rivendica nei confronti del Committente richieste basate su brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà industriale o altre posizioni giuridiche a causa dei servizi forniti dal Contraente, il Contraente rappresenterà il Committente in qualsiasi controversia legale intentata nei suoi confronti a proprie spese. Tuttavia, ciò vale solo se il Committente comunica immediatamente al Contraente tutte le lettere di reclamo di terzi e le singolarità relative a eventuali controversie legali e lascia al Contraente tutte le decisioni in materia di difesa legale nonché la negoziazione o la conclusione di un compromesso e i reclami per vizi giuridici non sono prescritti.
2. Eventuali ulteriori richieste del Committente in seguito al trasferimento difettoso dei diritti sussistono nella misura prevista dalla legge con le limitazioni previste dal presente contratto, in particolare dai §§ 6 e 7.

§ 9
**Compensazione, diritto di ritenzione nonché
trasferimento di diritti e obblighi**

1. È esclusa la compensazione del Committente con crediti né incontestabili né giuridicamente vincolanti.
2. È esclusa la rivendicazione di un diritto di ritenzione da parte del Committente che non si basa su un diritto del presente contratto.
3. Il Committente può trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto solo con il consenso scritto del Contraente.

§ 10
Modifiche e integrazioni

1. Le modifiche e le integrazioni al presente contratto devono essere apportate per iscritto. Ciò vale anche per l'esonero dal requisito della forma scritta.
2. Le lettere di conferma di una delle parti che confermano un accordo orale sono efficaci solo se espressamente confermate per iscritto dall'altra parte.

§ 11
Legge applicabile e foro competente

1. Il rapporto contrattuale e tutti gli accordi tra il Committente e il Contraente sono soggetti esclusivamente al diritto tedesco.
2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto contrattuale tra Committente e Contraente è Stoccarda.